

ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D. LVO N. 502/92 -ANNO 2016 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA E DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 29 (Ventinose) del mese di dicembro nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 in Perugia, via Guerra n. 21,

tra

Il Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia (PG) il 04/05/1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e /nell'interesse della Azienda USL Umbria n. 1, cod. fisc. e Partita Iva 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

e

il Dr. Giuseppe Liotti - cod. fiscale: LTTGPP72H08G478B - nato a Perugia il 08/06/1972 e residente in Perugia, Strada delle Pulite, n. 34/N, in qualità di Legale rappresentante della Casa di Cura Privata LIOTTI s.p.a. con sede in Perugia - Via S. Siepi n. 11, Domicilio Fiscale in Perugia Via S. Siepi n. 11 – Partita Iva 01678940543, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Casa di Cura

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto Legislativo n. 502/92 ai fini dell'erogazione delle prestazioni ospedaliere la U.S.L. si deve avvalere dei propri presidi, delle Aziende di cui all' art. 4 D. L.vo 502/92 e delle istituzioni sanitarie private accreditate.
- In forza dell'art. 6 comma 6 della Legge 724/94, erano stati provvisoriamente accreditati i soggetti convenzionati alla data del 01/01/1993 purché avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione.





- Con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 1997 n. 37 erano stati definiti i requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.
- Il DL 78/2015, convertito in Legge 125/2015, prevede all'art. 9 quater l'individuazione di criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica;
- Con Determina Dirigenziale Regione Umbria n. 10401 del 23.12.2013 la Casa di Cura è stata accreditata per prestazioni di ricovero ospedaliero e per prestazioni di specialistica ambulatoriale per specifiche discipline.
- Con Determina dirigenziale n. 4704 del 2 luglio 2015 l'accreditamento istituzionale di cui alla Determina n. 10401/2013 è stato ampliato all'attività di riabilitazione estensiva residenziale extraospedaliera (attività esclusa dal presente contratto).
- Con l'entrata in vigore del DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" devono essere considerate totalmente escluse dalla remunerazione da parte dell'Azienda USL Umbria n.1 le prestazioni di cui all'allegato 2A al citato DPCM e parzialmente escluse le prestazioni comprese nell'allegato 2B del citato DPCM e che comunque si recepisce integralmente quanto stabilito dalla DGR 893/2002.

In particolare per le prestazioni di cui all'allegato n. 2 b, punto c) D.P.C.M. 29.11.200, la Regione Umbria ha previsto la possibilità di proseguire

nell'erogazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale anche presso i centri privati esclusivamente sulla base di percorsi riabilitativi personalizzati redatti da medici specialisti (normalmente in medicina fisica e della riabilitazione) su richiesta dei medici di medicina generale.

CONSTATATO CHE

- La Regione Umbria ha approvato, con DGR. n. 1132 del 3 ottobre 2016, gli indirizzi ed i criteri per la stipula, per l'anno 2016, degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale definendo, tra l'altro, i relativi tetti di spesa in applicazione dell'art. 15 comma 14 della Legge n. 135/2012 e dell'art 9 quater comma 7 della legge n. 125/2015;
- La L.R. n. 11 / 2015 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali", all'art.
 92, prevede l'introduzione di sistemi di remunerazione corrisposta a fronte di risultati contrattualmente definiti tra le Aziende Sanitarie della Regione e/o strutture private accreditate, al fine di introdurre meccanismi di correzione del sistema di remunerazione a tariffa.



E' stato acquisito il D.U.R.C.

CONVENGONO

La seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e la Casa di Cura per la erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di medicina specialistica ambulatoriale per l'anno 2016

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Casa di Cura si impegna ad erogare prestazioni di :

- A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e di degenza diurna ai residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed ai residenti in altre Regioni nelle branche di:
 - 1. Chirurgia Generale,
 - 2. Oculistica,
 - 3. Ortopedia e Traumatologia,
 - 4. Otorinolaringoiatria,
 - 5. Ginecologia
 - 6. Riabilitazione
- B. Prestazioni di specialistica ambulatoriale ai residenti dell'Azienda USL
 Umbria n. 1 ed ai residenti in altre regioni per le discipline di :
 - Diagnostica di laboratorio chimico clinica e microbiologica
 - Chirurgia oculistica
 - Diagnostica per immagini (radiologia--T.A.C. ed Ecografia)
- C. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza ai residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed ai residenti in altre Regioni.

ART. 2 - REQUISITI STRUTTURALI

La Casa di Cura Liotti s.p.a. è accreditata con Determina Dirigenziale Regione Umbria n. 10401 del 23.12.2013 è accreditata per erogare assistenza ospedaliera nelle specialità riportate in elenco nella medesima determina dirigenziale.

La Casa di Cura, per attività di ricovero ospedaliero, è dotata di n. 66 posti letto che mette a disposizione in sede di accreditamento per il S.S.N. di cui n. 6 posti letto per day surgery e n. 4 posti letto per differenza di camera nell'ambito delle



branche accreditate elencate nell'art. 1.

La Casa di Cura ha l'obbligo di garantire il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14 gennaio 1997 e di garantire il percorso di accreditamento istituzionale secondo i modi ed i tempi definiti dalla Regione negli specifici atti e rispondendo agli specifici requisiti ulteriori.

La Casa di Cura si impegna a trasmettere all'Azienda USL Umbria n.1 i Riesami della Direzione e le Verifiche Ispettive Interne, quali evidenze che il Sistema di Gestione della Qualità è efficacemente attuato e mantiene nel tempo le sue caratteristiche di adeguatezza ed efficacia (punto 5.6 e punto 8.2.2 della Check list generale per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria adottata con DGR n. 1991 del 15/12/2004).

I posti letto sopra indicati sono distribuiti secondo la planimetria, con evidenziati i posti letto a cui si riferisce l'accreditamento, in relazione alle camere di degenza, con indicazione dei servizi clinici di cui è dotata la Casa di Cura. L'Azienda si impegna a comunicare i servizi clinici per i quali ricorre a strutture esterne con indicazione delle stesse.

Qualora l'assistito intenda avvalersi di attività mediche di carattere libero professionale, il rapporto assistenziale intercorrerà esclusivamente tra assistito e presidio privato esulando dalla competenza dell'Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 3 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna







L'accesso alle prestazioni di ricovero è subordinato alla presentazione, da parte del paziente, della prescrizione redatta dal Medico di Medicina Generale, datata, firmata e con l'indicazione della patologia e della motivazione del ricovero.

Il paziente deve essere in possesso di documento di identità. La Casa di Cura dovrà verificarne la validità ed allegarne copia in cartella.

B. Prestazioni di ricovero in riabilitazione ospedaliera (COD. 56)

In attesa del Decreto del Ministero della Salute che individui i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera previsti dal DL 78/2015 (convertito in Legge 125/2015), si stabilisce che, per quanto riguarda i ricoveri di riabilitazione (codice 56), obiettivo prioritario dell'ASL Umbria n. 1 è quello di garantire la continuità terapeutica dalla fase acuta alla riabilitazione attraverso la definizione di percorsi strutturati dal reparto per acuti a quello di riabilitazione. Pertanto, i ricoveri di riabilitazione saranno riservati in via prioritaria a garantire la continuità terapeutica dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico nella stessa Casa di Cura e che necessitano di riabilitazione in regime di degenza ordinaria. È possibile per la Casa di Cura ricoverare anche pazienti provenienti da reparti/per acuti di altre Strutture Ospedaliere. In tali casi la richiesta di ricovero viene inviata dal reparto per acuti in cui il paziente è degente alla Direzione Sanitaria della Casa di Cura. Tale richiesta è compilata dal medico fisiatra consulente dello stesso su apposito modulo (allegato n. 1) In assenza di tale figura viene compilata dal medico del reparto per acuti in collaborazione con il fisioterapista/logopedista operante nell'Ospedale. Sarà cura della Casa di Cura fornire al reparto per acuti il modulo di richiesta ricovero laddove non disponibile.



AZIE

La Direzione Sanitaria della Casa di Cura, verificata la corrispondenza della richiesta con il contenuto del contratto vigente, provvede ad attivare la procedura di accettazione del paziente.

È possibile, altresì, per la Casa di Cura ricoverare pazienti non direttamente provenienti da reparti per acuti, limitatamente ai casi in cui il paziente ricoverato per il quale sia stata inoltrata regolare richiesta di ricovero, non trovi immediata disponibilità di posto letto e debba pertanto attendere al proprio domicilio un periodo non superiore ai 10 giorni dalla dimissione.

Sono consentite deroghe a quanto previsto al precedente punto per casi eccezionali richiesti da uno specialista fisiatra della Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito. In ogni caso la deroga non può superare il 10% dei casi trattati.

C. Prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprensive delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza

L'accesso alle prestazioni specialistiche è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul ricettario unico del S.S.N. Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 796 del 23-09-2014 "Adozione del Piano Attuativo Aziendale per il contenimento delle Liste di Attesa, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale" e n. 744 del 26 -06-2016 "Piano Aziendale per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali"-

La Casa di Cura contraente si impegna, su richiesta dell'Azienda USL Umbria n. 1, ad effettuare le procedure di prenotazione delle prestazioni tramite CUP Regionale



sulla base di una programmazione delle singole prestazioni concordata con l'Azienda stessa, nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente. In particolare la Casa di Cura contraente definisce con l'Ufficio Coordinamento CUP del Distretto del Perugino l'offerta di prestazioni da inserire nel sistema. Gli eventuali accessi diretti, non inseriti nel sistema CUP, non dovranno eccedere normalmente il 10% delle prestazioni fatturate.

La Casa di Cura contraente si impegna inoltre a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. La Casa di Cura provvederà a verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando al Distretto di competenza eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda USL Umbria 1 si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna

La Casa di Cura deve operare per adeguarsi agli obiettivi posti dalla programmazione regionale ed aziendale per conseguire, cioè, una riduzione dei ricoveri giudicati potenzialmente inappropriati, mentre dovrà essere assicurata un'attività specialistica di tipo chirurgico in linea con le necessità assistenziali della Azienda USL Umbria n. 1. Ciò premesso si precisano i seguenti criteri nella erogazione delle attività:

i ricoveri con DRG ricompreso tra i 107 DRG potenzialmente inappropriati

2

riportati nel nell'allegato 2 della DGR. n. 1132 del 3 ottobre 2016 dovranno essere ridotti per assicurare il rispetto delle percentuali di ammissibilità stabilite dalla Regione Umbria. Si fa riserva di variare l'elenco dei DRG inappropriati ed i presenti criteri in materia di riduzione dei ricoveri alla luce di eventuali modifiche che dovessero intervenire a livello nazionale e/o regionale. Nel caso di superamento delle percentuali ammissibili calcolate secondo le indicazioni della DGR. n. 1132 del 3 ottobre 2016, si potranno effettuare controlli a campione;

ai sensi di quanto previsto dalla DGR 525 del 16.05.12, i casi con trattamenti di discolisi con ozono, erogabili a carico del SSR, sono quelli individuati con il codice di procedura '80.59' (Altra distruzione di disco intervertebrale) che comprende anche la discolisi con tecnica laser o radiofrequenza. Per tale codifica è prevista una tariffa di 500,00 € ad episodio, indipendentemente dal regime ordinario o DH;

Le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna dovranno essere erogate distribuendo l'offerta in modo tale da coprire l'intero arco temporale dell'anno.

B. Prestazioni di specialistica ambulatoriale

La Casa di Cura deve operare per adeguarsi agli obiettivi posti dalla programmazione regionale ed aziendale con particolare riferimento all'attivazione, dove previsto, della metodologia RAO (Raggruppamenti Omogenei d'Attesa) per regolare l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale dovranno essere erogate distribuendo







l'offerta in modo tale da coprire l'intero arco temporale dell'anno.

C. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza

In linea con la programmazione nazionale, la Regione Umbria ha incentivato il passaggio dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale di alcuni interventi chirurgici, inserendoli nel nomenclatore tariffario regionale (D.G.R. n. 1698 del 29/12/2011).

Con D.G.R. n. 1132 del 3.10.2016 è stato stabilito che solo una percentuale di tali prestazioni deve essere erogata in regime di degenza (ordinaria o diurna) a causa della particolarità della patologia, della tipologia dell'approccio chirurgico o a causa delle caratteristiche socio sanitarie del paziente. La Casa di Cura dovrà rispettare le percentuali di ammissibilità in degenza (sia ordinaria che diurna) individuate al punto 4.2.2. della DGR n. 1132 del 3.10.2016 Si fa riserva di variare le percentuali di ammissibilità a seguito di nuove disposizioni regionali al riguardo.

Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza dovranno essere erogate distribuendo l'offerta in modo tale da coprire l'intero arco temporale dell'anno.

ART. 5 - COMPENSI MASSIMI EROGABILI PER L'ANNO 2016 PER PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO E DIURNO E PRESTAZIONI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE TRANSITATE DAL REGIME DI DEGENZA -

La Regione Umbria, con DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016 avente ad oggetto "Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le Strutture Private che intrattengono rapporti con



il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016", ha stabilito i tetti per gli accordi di mobilità intraregionale anno 2016 ai sensi dell'art. 15 comma 14 della Legge n. 135/2012 così come integrato dall'art1 comma 574 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e dell'art. 9 quater, comma 7, del D.L. 19.06.2015 n. 78 (Legge di conversione n. 125/2015).

Conseguentemente, per la Casa di Cura contraente, i volumi finanziari massimi per l'anno 2016 sono i seguenti:

> Attività di ricovero e di chirurgia specialistica ambulatoriale transitata dal regime di degenza per residenti Azienda USL Umbria n.1:

€ 3.546.403,00

> Attività di ricovero e di chirurgia specialistica ambulatoriale transitata dal regime di degenza per residenti in altre Regioni Italiane

€ 5.325.615,00

I volumi previsti per attività in regime extraregionale sono validi, fermo restando i tetti derivanti dagli accordi sottoscritti dalla Regione Umbria con le altre Regioni Italiane, salvo diverse disposizioni regionali, che verranno recepite ed inserite nel presente rapporto contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Al fine di dare risposta ai reali bisogni assistenziali della propria popolazione residente, di ridurre la fuga verso strutture extra-regionali e di ridurre i tempi massimi d'attesa per l'accesso alle prestazioni, nell'ambito degli obiettivi posti dalla programmazione regionale e aziendale, in linea con le necessità assistenziali, come ribadito dalla DGR n.1132 del 3 ottobre 2016, la Casa di Cura si impegna ad assicurare, per i residenti della USL Umbria n.1, in modo prevalente le attività di tipo chirurgico di ortopedia.



2

In particolare, l'incremento del volume finanziario stabilito con la DGR n. 1132 / 2016 alla Casa di Cura per l'anno 2016 e pari ad € 59.937, viene riconosciuto oltre il tetto di spesa anno 2015 per corrispondenti n. 7 prestazioni di ortopedia e traumatologia di cui al DRG 544 " sostituzione di articolazioni maggiori o riempimento degli arti inferiori".

L'Azienda USL Umbria n. 1 ha ridistribuito, per le diverse discipline, i volumi finanziari stabiliti per i propri residenti come segue:

Discipline	Budget 2016		
	Tipo	Incidenza % su volume massimo	Volume negoziato
ORTOPEDIA E			
TRAUMATOLOGIA	C	51	1.778.098
OCULISTICA	С	49	1.708.368
CHIRURGIA GENERALE	С		
OTORINOLARINGOIATRIA	С		
RECUPERO E RIABILITAZIONE	M		
Totale		100	3.486.466
DRG 544			59.937
Totale generale			3.546.403

All'interno del volume finanziario massimo, rappresentato dalla somma dell'attività intraregionale ed extraregionale, i tetti di spesa intraregione ed extraregione possono essere utilizzati in forma flessibile.

Inoltre, l'Azienda USL Umbria n. 1 si impegna a riconoscere l'importo di € 3.486.466 nella sua totalità se l'attività addebitata raggiunge tale somma, indipendentemente dalla ripartizione tra attività in regime di ricovero e di chirurgia specialistica ambulatoriale transitata dal regime di degenza.

Non si accettano DRG medici fatta eccezione per i casi chirurgici programmati per i quali non è stato effettuato l'intervento per problemi clinici insorti il giorno



dell'intervento e/o per i casi di infezioni ortopediche suscettibili di accertamenti e trattamento medico da effettuare esclusivamente in regime di ricovero. Per tale casistica dovrà essere fornita specifica relazione sanitaria.

Oltre i tetti massimi per attività di ricovero, con DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016 è stato stabilito che le tariffe verranno abbattute dell'85% fino ad un incremento massimo del 10% di attività; superata questa seconda soglia non verrà pagato alcun corrispettivo.



In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla struttura privata medesima mentre per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall'Azienda, il budget per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a favore dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 e dei residenti fuori regione, per l'anno 2016, al netto del ticket, risulta essere il seguente, suddiviso tra le diverse branche come segue:







Prestazioni Specialistiche	Residenti USL Umbria n. 1	Residenti ExtraRegione
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	22.540,00	1.976,00
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RADIOLOGIA	27.088,00	942,00
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - ECOGRAFIA	32.447,00	0,00
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - TAC	129.510,00	16.766,00
Totale	211.585,00	19.684,00

Il budget determinato ai sensi dell'art. 15 comma 14 della legge n. 135/2012 per l'anno 2016 (spesa consuntivata anno 2011 – 2%) ed ai sensi dell'art 9 quater comma 7 della legge n. 125/2015 ammonta a complessivi € 211.585,00 – residentied € 19.684,00 –extraregione- rappresenta il tetto di spesa e, conseguentemente, il costo che sarà sostenuto dall'Azienda per l'acquisto di prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale oggetto del presente accordo.

I budget, a favore dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1, di norma, deve essere utilizzato dalla Casa di Cura in ratei mensili omogenei con possibilità, peraltro, di superamento del rateo mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro al 30.09.2016 nei 9/12 del budget complessivo. Conseguentemente, qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero del tetto nei mesi successivi.

Inoltre, per l' anno 2016, l'Azienda si riserva la facoltà di rideterminare d'intesa con il contraente, i volumi di attività per le singole prestazioni di specialistica ambulatoriale all'interno del budget complessivo, in relazione all'andamento della domanda, nonché di modificare le prestazioni erogabili anche in relazione alla eventuale emanazione di nuova normativa regionale o nazionale in materia.

Nell'ultimo trimestre l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il volume



finanziario massimo, in considerazione dell'effettivo andamento del ticket nell'anno 2016, alle luce delle direttive emanate dal MEF al riguardo

In applicazione della DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016, punto 4.9.2, al fine di rafforzare il contenimento delle liste di attesa, relativamente all'acquisto di prestazioni da privato, fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente ai quali si fa espresso rinvio, per l'anno 2016 viene riconosciuto alla Casa di Cura una integrazione del Budget pari ad € 5.000,00 per prestazioni di TAC ed € 4.000,00 per prestazioni di ecografia a favore dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1

ART. 7 - TARIFFE

A. <u>Tariffe per prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna.</u>

I ricoveri dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 e dei residenti in altre Regioni Italiane verranno compensati a prestazione sulla base del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente.

B. Tariffe prestazioni di specialistica ambulatoriale

Le prestazioni erogate in regime di specialistica ambulatoriale sia ai residenti, sia agli assistiti di altre Regioni, comprese le prestazioni transitate alla specialistica ambulatoriale dal regime di degenza verranno compensate, sulla base del nomenclatore tariffario regionale vigente e su cui verranno apportati gli abbattimenti previsti dalla Legge finanziaria n. 296/2006

Per ciò che concerne la remunerazione delle prestazioni di TAC, erogate ai residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 oggetto del presente contratto, la Casa di Cura apporterà sulla quota di € 103.510,00 lo sconto del 2% previsto dalla Legge Finanziaria 2007, e sulla quota di € 16.000,00 oltre lo sconto del 2% di cui alla Legge Finanziaria 2007 un ulteriore sconto del 10% sul tariffario regionale.

Per quanto si riferisce alla remunerazione delle prestazioni di ECOGRAFIA,



erogate ai residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1, la Casa di Cura apporterà sulla quota di € 25.607,00 lo sconto del 2% previsto dalla Legge Finanziaria 2007 e sulla rimanente quota di € 11.840,00 oltre allo sconto del 2% di cui alla Legge Finanziaria 2007, un ulteriore sconto del 6% sul tariffario regionale.

Sulle tariffe delle prestazioni erogate in sede di mobilità interregionale verrà effettuato esclusivamente lo sconto del 2% previsto dalla Legge Finanziaria 2007. Sulle tariffe delle prestazioni, erogate ai residenti della Regione Toscana, eccedenti il numero obiettivo di cui alla DGR 5441/2006, oltre allo sconto del 2% previsto dalla Legge Finanziaria 2007, verrà applicato un abbattimento del 50% sul tariffario regionale.

ART. 8 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DELLA CASA DI CURA OMNICOMPRENSIVITA' DELLA TARIFFA

A fronte del riconoscimento delle tariffe nei termini sopra specificati la Casa di Cura è tenuta ad erogare tutte le prestazioni necessarie per la diagnosi, cura ed il mantenimento del ricoverato, in tutte le sue accezioni, ivi compresi gli accertamenti diagnostici ed eventuali prestazioni di alta tecnologia che si rendessero necessarie per il trattamento del paziente. Ne consegue che gli esami pre-operatori ed 10 controlli post-intervento (normalmente effettuati entro 30 giorni dalla data di dimissione e comunque su indicazione del medico) devono essere effettuati presso l'istituzione privata de qua, attenendosi alle indicazioni fornite dalla Regione Umbria con nota prot. 142657 del 18.09.09. Ove detti esami venissero effettuati presso strutture del S.S.N. gli stessi saranno comunque a carico della Casa di Cura richiedente. In ogni caso, qualora la Casa di Cura non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale, è tenuta a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e, comunque, ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici economici. Dette prestazioni verranno erogate alle condizioni,



secondo i requisiti e con il personale in organico così come indicato negli articoli seguenti. In particolare, per quei servizi clinici per i quali è previsto il ricorso a fornitori esterni, l'onere degli esami pre-operatori è comunque a carico della struttura erogatrice della prestazione in regime di degenza. Qualora la Casa di Cura in oggetto dovesse erogare prestazioni specialistiche finalizzate ad un successivo intervento che poi non viene più effettuato, la Casa di Cura chiederà il relativo pagamento alla USL di residenza dell'assistito o, nel caso di assistiti di altre Regioni, attraverso il meccanismo della compensazione sanitaria interregionale applicando alle prestazioni il tariffario regionale vigente. Non può comunque essere richiesta o corrisposta somma alcuna a fronte delle prestazioni erogate ai pazienti ricoverati nei posti letto accreditati. E' fatta eccezione a quanto sopra relativamente alle eventuali tariffe aggiuntive riferite a particolari condizioni di comfort ambientale.



Per l'anno 2016, il Global Budget sopra indicato è suscettibile di variazione in funzione di eventuali richieste della Azienda USL Umbria n. 1 di incremento di specifiche attività per la cui effettuazione i presidi dell'Azienda USL risultino carenti o che comunque facciano registrare sia tempi di attesa superiori ad accertate esigenze assistenziali, sia significativi tassi di fuga extraregionali o di aggiornamenti regionali in ordine ai volumi finanziari massimi erogabili.

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria o diurna I pagamenti delle prestazioni di ricovero ospedaliero riconoscibili saranno effettuati entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg. successivi, attesa la complessità dei controlli sanitari ed amministrativi da effettuare, a dimissione avvenuta.







La Casa di Cura si impegna a rendicontare a parte le prestazioni oggetto dell'incremento del budget (€ 59.937), sia per quanto riguarda l'invio dei file di attiva che per quello che riguarda la fatturazione.

Al fine di agevolare le attività di controllo, la Casa di Cura si impegna a rispettare quanto stabilito al riguardo delle modalità di addebito nel protocollo allegato (allegato n. 1) parte integrante della presente convenzione.

L'Azienda USL Umbria n. 1 curerà la trasmissione alla Regione Umbria dei dati dei residenti fuori regione, secondo le modalità previste nel "Disciplinare Tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria interregionale". Le parti concordano che eventuali contestazioni avanzate dalle altre Regioni sull'attività addebitata che comportino variazioni rispetto agli importi già liquidati alla Casa di Cura saranno recuperati dall'Azienda USL Umbria n. 1.

La Casa di Cura si impegna ad inviare alla Regione i dati dei residenti in Umbria e tutta l'attività non accreditata, secondo le modalità previste nel "Disciplinare Tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria interregionale".

B. Prestazioni di specialistica ambulatoriale e di chirurgia ambulatoriale transitata dal regime di degenza

I pagamenti delle prestazioni di specialistica ambulatoriale riconoscibili al netto del ticket, saranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

L'Azienda USL Umbria n. 1, ai fini dell'economia degli adempimenti propri e delle Case di Cura e della rispondenza al tracciato regionale dei file contenenti i dati analitici di attività, fornisce gratuitamente alla Casa di Cura il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale. La Casa di Cura si impegna a registrare l'attività nel sistema informatizzato sopracitato in modo che.

2

preliminarmente, possa essere verificata la rispondenza del proprio elaborato mensile rispetto alle prescrizioni vigenti. La Casa di Cura si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

La Casa di Cura si impegna altresì ad effettuare, regolarmente ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati sia alla Azienda USL Umbria n. 1 per assicurare i flussi di compensazione della Mobilità Sanitaria, sia al Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria (Art. 50 D.L. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003). La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art 20.

La Casa di Cura invierà le note contabili mensili, entro il 10 del mese successivo alla competenza, accompagnate dalle rispettive impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. Nel caso di non rispetto delle scadenze fissate nell'invio delle note contabili, la liquidazione slitterà al mese successivo al termine sopra indicato. Le note contabili dovranno riportare il dettaglio delle attività erogate (Nimpegnativa, esenzione ticket, codice prestazione, data prestazione, importo addebitato, importo ticket, importo ticket aggiuntivo, residenza) e dovranno essere accompagnate da un prospetto riepilogativo riportante il numero complessivo di prestazioni erogate e l'importo complessivo addebitato (al netto del ticket) suddivisi per Residenti USL Umbria n. 1 e Residenti Fuori Regione.

Inoltre la Casa di Cura si impegna a trasmettere mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato, la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel "Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".



La somma dei totali risultanti dalla elaborazione del sistema informatico e riportati dallo stesso negli appositi modelli HR1 E HR2, dovrà essere corrispondente alla somma degli importi riconosciuti validi ai fini della liquidazione da parte dell'Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 10 - <u>REQUISITI DI QUALITA' - SISTEMI DI RILEVAZIONE</u> <u>QUANTITA' E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI</u>

La Casa di Cura si impegna ad adeguare nel tempo un sistema di qualità coerente con i provvedimenti che verranno emanati a livello nazionale e regionale, anche adottando i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall'Azienda USL n.1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite dall'Azienda stessa.

La Casa di Cura si impegna, altresì, a predisporre ed attivare uno specifico programma di lotta alle infezioni ospedaliere, prevedendo almeno due rilevazioni annuali, le cui risultanze dovranno essere rese note all'Azienda USL Umbria notali. Al fine di regolarizzare la produzione attraverso misure che incentivino una maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie ed orientino la spesa sanitaria a vantaggio delle prestazioni con migliore rapporto costo/beneficio, la Casa di Cura si impegna a mettere in atto misure che incrementino i livelli di appropriatezza in linea con quanto previsto dalla DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016.

In tale ottica sono previsti abbattimenti delle tariffe per le seguenti causali:

- 1. ricoveri ripetuti in degenza ordinaria per DRG diversi con finestra temporale 0-1 giorno: i due ricoveri vengono considerati come unico ricovero e la tariffa applicata è la maggiore delle due;
- 2. ricoveri ripetuti in degenza ordinaria per lo stesso DRG con finestra

2

temporale 0-3 giorni: i due ricoveri vengono considerati come un unico ricovero e la tariffa applicata è la maggiore delle due;

3. DRG chirurgico preceduto da DRG medico con finestra temporale = 15 giorni e degenza inferiore a 4 giorni o DH inferiore a 4 accessi: i due ricoveri vengono considerati come un unico ricovero e la tariffa applicata è quella del DRG chirurgico.

L'abbattimento conseguente alle penalizzazioni di cui ai punti precedenti per motivi di ordine tecnico, verrà effettuato dall'Azienda USL Umbria n. 1, previa comunicazione alla Casa di Cura, dopo la definizione dell'addebito complessivo di anno e con le modalità operative (criteri di individuazione e di penalizzazione) stabilite dalla Regione Umbria.

In attesa del Decreto del Ministero della Salute che individui i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera previsti dal DL 78/2015, convertito in Legge 125/2015, per il periodo di riferimento del contratto, si stabiliscono i seguenti criteri per i ricoveri erogati a favore di residenti dell'Azienda USL Umbria n.1:

- Durata della degenza: la durata massima della degenza è indicata dalla DGR
 n.1599 del 30.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Continuità Terapeutica: la continuità terapeutica dalla fase acuta è garantita attraverso il ricovero in degenza ordinaria esclusivamente di pazienti provenienti da reparti per acuti con richiesta di ricovero riabilitativo documentata (campo SDO "provenienza del paziente" codificato con "4" o "5"). E' consentita un'attesa temporanea dei pazienti al domicilio dopo la dimissione dal reparto per acuti che non superi i 10 gg.



郡

La corretta applicazione dei criteri di appropriatezza sarà verificata dall'Azienda USL Umbria n.1 sugli addebiti mensili con controllo definitivo a fine anno, essendo necessario disporre della totalità dei ricoveri erogati in qualsiasi struttura ospedaliera a favore di residenti della USL Umbria n.1, disponibile solo dopo il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento in base ai tempi fissati dal Disciplinare per la compensazione della mobilità sanitaria.

Nei casi in cui si verificasse il mancato rispetto dei suddetti criteri l'Azienda USL Umbria n.1 procederà:

- per il requisito n.1, ad un abbattimento della tariffa secondo quanto previsto dalla DGR n.1599 del 30.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- per il requisito n.2, ad un abbattimento della tariffa pari all'85% dei ricoveri eccedenti la soglia del 5%

Per quanto riguarda il trasferimento di prestazioni dal regime di ricovero a quello ambulatoriale, in caso di superamento delle soglie di ammissibilità in degenza fissate dalla DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016, saranno applicate le disposizioni segionali. In particolare, l'individuazione dei ricoveri su cui effettuare l'abbattimento conseguente della tariffa sarà richiesto alla Regione Umbria dopo la definizione dell'addebito annuale dovendo essere effettuato sull'attività complessiva della Casa di Cura.

ART.11 - SISTEMA DEI CONTROLLI

La Casa di Cura si impegna ad adeguare il proprio Sistema di Controllo Interno, di

2

其

cui è responsabile il Direttore Sanitario, alle "Linee Guida per il Controllo dei Ricoveri Ospedalieri" di cui alla DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016 e/o ad eventuali loro aggiornamenti con particolare riguardo ai requisiti di accettabilità della cartella clinica e di concordanza con la SDO.

La Casa di Cura si impegna a trasmettere all'Azienda USL Umbria 1 i verbali redatti dal comitato per i controlli esterni.

La Casa di Cura si impegna, altresì, a garantire l'eventuale accesso alle strutture ed alle informazioni per le funzioni di controllo esterno esercitate dalla Regione e dall'Azienda USL Umbria 1. Laddove ritenuto necessario, consentirà l'accesso del personale addetto al controllo esterno ai registri delle attività di controllo interno ed alle altre eventuali documentazioni necessarie all'attività di valutazione da eseguire in presenza del Direttore Sanitario della Casa di Cura o di un suo delegato.

Eventuali casi anomali verranno esaminati congiuntamente dalle parti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e la Casa di Cura sulla base della documentazione clinica disponibile. Qualora le anomalie, in tale sede, vengano confermate, i compensi relativi verranno contestati alla Casa di Cura e si procederà ad una rideterminazione delle competenze in sede di conguaglio. Le tariffe convenute nel presente atto sono comprensive di ogni competenza relativa alla compilazione di schede, alla fornitura di dati statistici, di notizie, di eventuali copie di cartelle cliniche nonché delle comunicazioni di cui ai precedenti punti.

La Casa di Cura riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del



personale e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Casa di Cura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro

ART. 12 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

La Casa di Cura si impegna ad erogare le prestazioni di degenza ospedaliera per l'intero periodo di validità del contratto. Le richieste di interruzione dell'attività, devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 13 - ORARI DI ATTIVITA'AMBULATORIALI

La Casa di Cura dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Radiologia: tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 18,00

Laboratorio Analisi: tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 11,30

ART.14 - CARTA DEI SERVIZI

La Casa di Cura è obbligata ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulta base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10.5.95. Di detta carta dei servizi è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Azienda USL Umbria n. 1 contraente.

ART. 15 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

La Casa di Cura si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali

modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N.

A tale fine la Casa di Cura deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dalla Legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni Dovranno essere rese pubbliche attraverso affissione nei locali della Casa di Cura e comunque portate a conoscenza preventivamente degli assistiti le tariffe aggiuntive relative a particolari condizioni di comfort ambientale che venissero, eventualmente, richieste agli assistiti. Le modalità di erogazione di tali servizi, le relative tariffe ed ogni loro aggiornamento dovranno essere notificate all'Azienda USL Umbria n. 1. La Casa di Cura si obbliga altresì ad acquisire il consenso degli utenti relativamente ai dati che dovranno essere comunicati all'Azienda. ai sensi della predetta Legge 675/96.

ART. 16 - PERSONALE

Al personale operante nella Casa di Cura si applica il disposto di cui all' art. 8 punto 9 del D.Lg.vo n.502/92 come modificato dal D.Lg.vo n. 517/93 e dal D.Lg.vo n. 229/99. Il personale medico e non medico che opera nella Casa di Cura per l'erogazione delle prestazioni accreditate è riportato nell'organico allegato al presente contratto. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, il rapporto contrattuale e l'orario settimanale svolto. Le sostituzioni dei dipendenti devono essere attuate con personale di qualifica equivalente. E' fatto comunque obbligo alla Casa di Cura comunicare all'Azienda USL Umbria n.1, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea nonché di comunicare annualmente entro il 30 giugno l'elenco aggiornato del medesimo.





Per ciò che concerne la medicina specialistica ambulatoriale, nell'elenco relativo al personale, viene specificato a fianco di ciascuna specialità, il nominativo del medico specialista responsabile dell'erogazione delle prestazioni.

ART. 17 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL, degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. La Casa di Cura ai sensi dell'art. 1 comma 19 L. 23.12.96 n. 662 dovrà documentare la stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Per tutto il personale medico e non medico devono essere allegate singole dichiarazioni dalle quali risulti che non sussistono alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Della verifica, viene data comunicazione all'Azienda entro il 31 gennaio e il 31 Luglio di ciascun anno. In ogni caso, nella struttura sede della Casa di Cura o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. La Casa di Cura dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

D

L'Azienda si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dalla Casa di Cura, ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 18 <u>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI</u> FINANZIARI

La Casa di Cura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore della Casa di Cura per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dalla Casa di Cura.

ART. 19- ASSICURAZIONE

La Casa di Cura si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n.1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime ospedaliero che di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente Accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso i dipendenti.

ART. 20 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali può essere motivo di revoca del contratto (omnicomprensività della tariffa, non rispetto delle norme sulle incompatibilità, mancata corrispondenza fra il personale comunicato e quello



effettivamente operante) o di penalizzazioni sulle tariffe applicate (per adempimenti di minore rilevanza) ed in particolare:

A) Prestazioni di ricovero ospedaliero

Per la mancata attuazione di quanto previsto all'art. 11 "sistema dei controlli" verrà applicata una penale del 5%. In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accreditamento definitivo.

B) Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza

Per infrazioni alla normativa in materia di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, l'Azienda USL Umbria n. 1 potrà:

- applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);
- ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;
- procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità;
- ove la trasmissione dei dati con il sistema informatico di cui all'art. 9
 pregiudichi, a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità

B

interregionale alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato alla Casa di Cura interessata.

Nel caso di eventuali inadempienze al presente contratto, la USL Umbria n.1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R. /PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

La USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata
 l'infondatezza delle contestazioni;
- ove le infrazioni siano accertate, applicare le sanzioni riportate nel presente articolo;
- in caso di inadempienze di particolare rilevanza, procedere come specificato in premessa alla presente articolo, alla revoca del contratto relativo al settore di attività interessato.

ART. 21 – CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generali) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 2), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di



interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 22 - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

La decorrenza del presente accordo contrattuale è dal 1.1.2016 e la scadenza al 31.12.2016, tanto salvo l'obbligo di conformarsi ad eventuali previsioni normative, anche di carattere tariffario, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel periodo suddetto.

ART. 23- COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART. 24 - <u>REGISTRAZIONE E SPESE</u>

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico della Casa di Cura sottoscrivente.

ART. 24 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano 7, a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Casa di Cura

Per l'Azienda USL Umbria n.

Il Legale Rappresentante

Døtt/ Giuseppe Liotti

Il Direttore Generale

(Dott. Andrea Casciari)

La Casa di Cura contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n.,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 22,23,24 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per la Casa di Cura -

Il Legale Rappresentante
(Døtt. Giuseppe Liotti)



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Liotti per l'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale.

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

l'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

LA CASA DI CURA LIOTTI

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Liotti, struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 10401 del 23.12.2013 e n. 4704 del 2 luglio 2015, per prestazioni in regime di ricovero, day hospital e per prestazioni in regime ambulatoriale per specifiche discipline.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Liotti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione







dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Casa di Cura Liotti si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Casa di Cura Liotti si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

la Casa di Cura Liotti prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione dell'accordo:





responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura

dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno

precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito

all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno

maggiore;

esclusione della possibilità per la Casa di Cura Liotti di stipulare accordi con

l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della

violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore

sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Casa di Cura Liotti si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto

compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria

1,(reperibile al seguente indirizzo: http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-

trasparente/atti-generali) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR

n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto

d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Liotti viene eletto

competente il Foro di Perugia..

Perugia, Lì

Per la Casa di Cura

Il legale rappresentante (Dott. Giuseppe Liotti)

Per l' Azienda USL Umbria p. 1. *

Il Direttore Generale

(Dr. Andrea Casciari)